LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI DICEMBRE

IN PRIMO PIANO

IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO ANTICIPI

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre la legge n. 191/2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (il c.d. Decreto Anticipi). Il provvedimento, in vigore dal 17 dicembre, dispone anche lo slittamento al 30 gennaio 2024 delle comunicazioni al centro per l'impiego, relative alle co.co.co. sportive per il periodo luglio-dicembre 2023. Lo stesso termine si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle ricomprese nel periodo luglio-dicembre 2023. A subire una proroga anche lo smart working, riconosciuto fino al 31 marzo 2024 ai lavoratori con figli minori di 14 anni. La legge n. 191/2023, inoltre, prevede la possibilità per gli organismi di autoregolamentazione di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati, e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della loro attività, al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'accesso alla banca dati, tra gli altri, è consentito al Ministero dell'Economia, all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali; non è permesso, invece, ai singoli professionisti. Nel provvedimento trovano spazio, poi, la modifica del criterio di calcolo del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente; l'istituzione di un Fondo di garanzia per le PMI dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per cui ogni singola azienda potrà ricevere dal Fondo un importo massimo di 5.000 euro. Ma anche il differimento dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024 della scadenza per presentare la richiesta di riversamento del credito d'imposta per attività ricerca e sviluppo. Confermato, invece, il rinvio per i titolari di partita IVA, al 16 gennaio 2024 e limitatamente al periodo d'imposta 2023, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. E il riconoscimento di un'indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.



ASSEGNO DI INCLUSIONE, IN GU IL DECRETO ATTUATIVO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 che definisce le modalità di richiesta dell'Assegno di inclusione (Adi), istituito, a decorrere dal 1°gennaio 2024, ai sensi del D.L. n. 48/2023. Secondo guanto previsto dal provvedimento, l'Adi è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare nel quale almeno un soggetto sia in una delle seguenti condizioni: affetto da disabilità, minorenne, abbia almeno 60 anni di età, sia in una condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione. Il D.M. n. 154/2023 individua, inoltre, le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio. La domanda deve essere inoltrata all'Inps, tramite modalità telematica, attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla piattaforma SIISL. A partire dal 1° gennaio 2024, la richiesta potrà essere presentata anche presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'Inps. Al momento della richiesta è necessario presentare un'attestazione ISEE in corso di validità e l'autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto Lavoro. In seguito all'eventuale accoglimento dell'istanza, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i beneficiari dell'Adi sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. L'indennità sarà erogata attraverso la Carta di inclusione suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. n. 154/2023, il beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. Per le domande presentate fino a febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre 2023. Tuttavia, per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità. Nel decreto attuativo anche le modalità di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, gli obblighi dei beneficiari e le eventuali sanzioni.

- In GU il Nuovo Decreto Energia
- Spettacolo: dal 2024 l'indennità di discontinuità
- Convertito in legge il Decreto Immigrazione e Sicurezza



PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO AIUTI «DE MINIMIS»

Il 15 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In particolare, il Regolamento 2023/2831 sostituisce il Regolamento 1407/2013 e riguarda gli aiuti concessi allo stesso soggetto economico nell'arco di un triennio, aventi importo minore, pertanto tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Il nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura). Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, si è rivelato opportuno aumentare a 300.000 euro il massimale per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere in concessione nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile. Il momento rilevante è quello della concessione. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Viene introdotto, a partire dal 1° gennaio 2026, l'obbligo per gli Stati membri di adottare il registro pubblico centrale per la registrazione degli aiuti «de minimis».



LAVORO OCCASIONALE A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA: PRIME INDICAZIONI INPS

Prime indicazioni dall'Inps sul lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Con la circolare n. 102 del 12 dicembre scorso, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle norme che disciplinano il regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio (biennio 2023-2024). Illustrate, nel documento di prassi, le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, stando al comma 344 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, devono avere una durata non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore e possono essere rese da "disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà". Temporaneità del rapporto, subordinazione, occasionalità delle prestazioni e limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale) sono, dunque, le peculiarità del nuovo istituto. Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato "soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri", tra cui persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/15, che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego e percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza e assegno di inclusione. L'Inps, inoltre, specifica che "il contratto può avere una durata di dodici mesi nel corso del quale possono essere espletate non più di quarantacinque giornate lavorative" e che "possono stipulare contratti di LOAgri "esclusivamente i datori di lavoro operanti nel settore agricolo e che sono iscritti all'Inps". Nella circolare sono illustrati anche gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro e gli obblighi dichiarativi e contributivi. In

particolare, i datori di lavoro agricoli che intendano ricorrere a tali prestazioni dovranno avvalersi del CIDA, il codice che identifica l'azienda per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola; utilizzare le procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens della sezione "PosAgri"; effettuare il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota Inail) entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, insieme a quella relativa alle giornate OTI (manodopera agricola a tempo indeterminato) e OTD (manodopera agricola a tempo determinato), alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello "F24" trasmesso all'Istituto tramite Cassetto previdenziale. Nella parte finale del documento presenti il calcolo contributivo, le tutele assistenziali e previdenziali per il prestatore di lavoro occasionale, l'apparato sanzionatorio e il caso del cumulo delle pensioni con i compensi per prestazioni agricole.

- Conguaglio di fine anno 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali: le istruzioni
- ❖ Smart-Task. Estensione delle funzionalità disponibili all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente
- Assegno di inclusione: prime indicazioni Inps
- Posticipo pensionamento: ulteriori istruzioni operative per l'incentivo
- Esonero certificazione parità di genere: online nuovo modulo istanza
- OMNIA IS: nuovo servizio per domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
- Domanda di AIS erogato dal FIS
- Esonero under 36: istruzioni per la fruizione dopo attività di vigilanza
- CIG OMNIA IS: nuova funzionalità di comunicazione datore di lavoro-intermediario-*Inps*
- CIG OMNIA IS: nuovo servizio di chat live, cruscotto aziendale e contatori
- Contribuzione CIGS anche per datori costituiti in forma di cooperative
- OMNIA IS: nuovo servizio di alert per invio Uniemens e Unicig41
- "INPS on air": su Spreaker il primo podcast sul riscatto della laurea
- Libretto Famiglia, come alimentare il portafoglio elettronico
- NASpl: la comunicazione del reddito presunto per il 2024
- * Ricostituzione reddituale per la quattordicesima. Semplificazione delle domande telematiche



DECONTRIBUZIONE SUD: VIA LIBERA ALLA PROROGA AL 30.06.2024

Decontribuzione Sud verso la proroga al 30 giugno 2024. La Commissione europea ha deciso infatti di prorogare fino al 30 giugno 2024 il Temporary Framework Ucraina e tale proroga incide sulla misura che, va ricordato, prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno. Lo si apprende da una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata sul portale lo scorso 22 novembre. L'agevolazione in esame, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), necessita infatti dell'autorizzazione della Commissione europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato; fruizione che, ad oggi, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023. Una scelta che, ha sottolineato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, "apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all'UE di autorizzare l'estensione della durata dell'esonero contributivo per sostenere le imprese dell'Italia Meridionale".

- Coincidenza del preposto con il datore? Solo come extrema ratio
- ❖ ISEE: approvato <u>il nuovo modello tipo della DSU</u>



PREMI INAIL 2024: RIDUZIONE PER I SETTORI NON ANCORA REVISIONATI

Con la circolare n. 55/2023, l'Inail fornisce le indicazioni per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato. Per l'anno 2024 la riduzione si applica ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93) e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura (titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) riscossi in forma unificata dall'Inps. La riduzione - si legge nel documento di prassi - non sarà applicata ai suddetti premi e contributi qualora intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe. L'Inail specifica, inoltre, che la riduzione è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal Decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Allegato 1), che ha approvato la deliberazione del Commissario straordinario dell'Inail 26 settembre 2023, n. 65 (Allegato 2). Nessuna variazione per gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l'applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria. Per quanto riguarda i criteri di applicazione, invece, l'Istituto ricorda che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure entro un biennio.

- Pubblicato in GU il Bando Isi 2023
- Riduzione premi assicurativi sospesi per sisma Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche: istruzioni
- ❖ Bando Isi 2022: online gli elenchi provvisori regionali/provinciali
- Online i nuovi servizi Inail per datori di lavoro e loro delegati
- Autoliquidazione 2023-2024: al via il Servizio "Comunicazione Basi di Calcolo"



ONLINE LA VERSIONE AGGIORNATA DEL PORTALE INCENTIVI.GOV

Versione aggiornata e nuova veste grafica per il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese e realizzato con il supporto tecnico di Invitalia per far conoscere, tra gli altri, ad aspiranti imprenditori e aziende già attive bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione attivati in tutta Italia. Le principali novità del sito – si legge in una nota dello riguardano il potenziamento Dicastero degli strumenti attraverso l'implementazione di un assistente digitale che utilizza l'intelligenza artificiale e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria "preferiti", visualizzarle in un'agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate. Lo strumento, inoltre, è utile alle Pubbliche Amministrazioni per promuovere le proprie agevolazioni, in linea con le previsioni della "delega incentivi" (legge n. 160/2023). Proprio per favorire le attività di alimentazione da parte delle PA che gestiscono bandi e misure di aiuto – ha specificato ancora il Ministero – è previsto il riuso dei dati già inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e la possibilità di accedere ad un'area riservata con report e dati aggiornati sui bandi già attivati, utili alla programmazione di nuovi. Infine, si ricorda che l'iniziativa incentivi.gov.it è finanziata con risorse comunitarie dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Promozione dei marchi all'estero, dal 27.12 le domande per i contributi



ACCONTO IMPOSTA TFR ANCHE SU RIVALUTAZIONE STIMATA NEL 2023

L'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR, da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno, potrà essere determinato dai sostituti d'imposta sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata allo stesso fondo nel 2023, anziché con il metodo "storico". Ai fini del computo, dunque, si potrà tenere conto dell'indice ISTAT relativo all'anno in corso, in luogo di quello rilevato l'anno precedente, di modo che in sede di saldo non si determini un'eccedenza a credito. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 68 del 7 dicembre scorso, con cui l'amministrazione finanziaria ha accolto l'interpretazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il quale sosteneva che il calcolo dell'acconto citato potesse essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR in maturazione a fine anno e commisurando l'acconto dell'imposta sostitutiva al 90% di tale importo. Questo anche alla luce del D.Lgs. n. 47/2000 che, come ricordato dall'Istante, prevede la possibilità di effettuare un calcolo "presuntivo" dell'imposta sostitutiva, alternativo a quello "storico". Lo stesso Consiglio Nazionale ha fatto notare che la variazione dell'indice ISTAT nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,97%, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio di quest'anno; mentre nel 2023 lo stesso coefficiente applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore, impattando notevolmente sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. Sempre secondo l'Istante, per effetto di tali variazioni, l'utilizzo dell'indice ISTAT dell'anno precedente per determinare il calcolo dovuto entro il 16 dicembre prossimo determinerebbe un credito da recuperare l'anno successivo. L'Agenzia, dopo un riepilogo sulla disciplina di riferimento, ha confermato in toto la visione del Consiglio Nazionale in merito all'applicazione del calcolo "presuntivo", ricordando i chiarimenti forniti con la circolare n. 50/E/2002: "Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto". Se l'acconto pagato dovesse poi risultare "insufficiente" rispetto all'imposta effettivamente dovuta – ha precisato ancora l'Erario –, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

- Sì a dichiarazione IVA integrativa se il diritto alla detrazione non è tempestivo
- ❖ Acconto IVA dicembre 2023: riversamento al Fisco entro il 29.12
- Nuovo regime forfettario in chiaro: le indicazioni delle Entrate
- Autotrasporto: istituito il codice tributo per il bonus acquisto carburante
- ❖ Bonus imprese turistiche: pubblicato il codice tributo
- Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto dell'IVA del mese di dicembre 2023
- Codici tributo per ravvedimento imposta sostitutiva su utili e riserve di utili
- Codice tributo per sostenere il settore della ristorazione
- Sì al ravvedimento speciale per l'indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti



INTERPELLO

LAVORO SPORTIVO: TASSATI I COMPENSI DEL PRIMO SEMESTRE 2023 CHE SUPERANO I 15MILA EURO

Le società sportive dilettantistiche che hanno erogato compensi nel primo semestre 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta sulla parte eccedente l'importo di 10mila euro dovranno assoggettare ad imposizione i compensi pagati tra luglio e dicembre 2023 per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro relativa all'anno d'imposta 2023. Così l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 474/2023, con la quale fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi erogati nell'ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche nel 2023, periodo soggetto alle nuove regole a partire dallo scorso 1° luglio. A porre il quesito, una S.r.l. sportiva dilettantistica che eroga compensi ad atleti e allenatori configurabili - secondo l'istante - come "redditi diversi" fino al 1° luglio (art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir), data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 che ha abrogato parte della citata lettera m). Nel dettaglio, la società ha chiesto chiarimenti sulla stessa disciplina transitoria, alla luce dei compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023 e luglio-dicembre 2023, ritenendo che il limite di esenzione dei 15mila euro dovesse essere valido anche per i compensi erogati nel primo semestre del 2023, assoggettati alla disciplina dell'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. Dopo aver proposto un'analisi della disciplina di settore, alla luce della riforma operata con il D.Lgs. n. 36/2021, nonché delle disposizioni previste dal TUIR sull'imponibilità dei redditi sopra citati, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, a decorrere dal 1° luglio, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, assimilato o autonomo. E sia dalla norma transitoria (art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021) che dagli atti parlamentari è emerso che l'esenzione pari a 15mila euro è applicabile "in via unitaria" per l'intero periodo d'imposta, a prescindere dal duplice inquadramento fiscale nei diversi periodi. Dunque, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, erogati dal 1° luglio 2023, devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15mila euro (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021), da determinare nel 2023 in applicazione dell'art. 51, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo, tenendo conto degli eventuali compensi erogati tra gennaio e giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro, ai sensi dell'art. 69 del TUIR.

- Superbonus. Ok alla compensazione dei crediti con i contributi previdenziali
- Non è reddito imponibile per lo studio associato l'acquisto di crediti da bonus edilizi
- Liquidazione IVA di gruppo e ravvedimento speciale



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di novembre** che è pari a **118,70%.** Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di novembre** è di **1,692259%**.

Dipartimento Scientifico

Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari